

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	253	29 ottobre 2020

Rifiuto della cessione di credito stipulata il 28 settembre 2020 tra Hera Comm S.p.a. e Banca Farmafactoring S.p.a. mediante scrittura privata autenticata nelle firme dai notai Fiammetta Costa e Luca Zona registrata a Milano il 30 settembre 2020 al n. 72449 serie 1T e notificata all'Inail in data 6 ottobre 2020.

Il Direttore centrale

vista la legge 21 febbraio 1991, n. 52 recante: "Disciplina della cessione dei crediti di impresa";

visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Codice dei contratti pubblici";

viste le "Norme sull'ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell'art. 43 del regolamento di organizzazione", di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 2013, n. 10 come modificata dalla determinazione del Presidente n. 64 del 8 febbraio 2018 con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV "Disposizione in materia contrattuale";

visto l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici e che le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa;

visto l'art. 1264 del Codice civile secondo il quale "la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata";

visto l'atto di cessione di crediti avvenuto mediante scrittura privata del 28 settembre 2020, autenticata nelle firme dai notai Fiammetta Costa (n. 20.914 di repertorio) e Luca Zona (n. 38.167 di repertorio e n. 17.448 di raccolta), registrata a Milano il 30 settembre 2020 al n. 72449 serie 1T e notificata all'Inail in data 6 ottobre 2020, con il quale la società Hera Comm S.p.a. (parte cedente) con sede legale in Imola (BO), via Molino Rosso n.8, partita IVA 03819031208, ha ceduto pro-soluto alla Banca Farmafactoring S.p.a. (parte cessionaria) con sede legale in Milano alla via Domenichino n.5, codice fiscale 07960110158, crediti asseritamente vantati nei confronti di questo Istituto, così come rappresentati dalla fattura n. 2017370159 di euro 1.510,50 del 25.08.2020 riportata nell'allegato del suddetto atto di cessione, oltre gli interessi legali maturati e maturandi;

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	253	29 ottobre 2020

rilevato che la fattura oggetto dell'atto di cessione di credito *de quo* trae origine dal contratto di somministrazione di energia elettrica tuttora in essere con la società Hera Comm S.p.a.;

rilevato, altresì, che nel caso di specie costituisce precipuo interesse dell'Istituto intrattenere rapporti esclusivamente con la società fornitrice Hera Comm S.p.a. in considerazione della necessità di verificare compiutamente ed analiticamente la correttezza dei consumi e la conseguente fatturazione oggetto della predetta cessione;

rilevato, inoltre, che in ossequio ai canoni di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali così come contemplati dagli artt. 1375 e 1175 del Codice civile, il creditore ha l'onere di cooperare con il debitore per conseguire l'adempimento evitando di renderlo più gravoso;

constatato, che all'esito di un preliminare esame contabile è emerso che la predetta fattura n.2017370159 di euro 1.510,50 del 25.08.2020, alla data di avvenuta notifica della cessione di credito all'Istituto, risulta regolarmente saldata ad opera della Direzione regionale Lombardia mediante accredito in c/c n. 36101 del 16.09.2020;

considerato che il predetto atto di cessione appare *prima facie* destituito di fondamento alla luce dei pagamenti regolarmente effettuati alla società Hera Comm S.p.a. anteriormente alla notifica della cessione di credito *de quo*;

ritenuto, pertanto, che l'Inail nulla deve né al soggetto cedente né al cessionario e che, quindi, il predetto atto di cessione non è in alcun modo opponibile nei confronti dell'Istituto quale debitore ceduto essendo il debito in questione estinto per intervenuto pagamento;

tanto premesso, rilevato e considerato

DETERMINA

- di rifiutare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 la cessione dei crediti indicata nella premessa del presente atto;
- di notificare la presente determinazione ad Hera Comm S.p.a. (cedente) ed alla Banca Farmafactoring S.p.a. (cessionaria).

Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente www.inail.it nella sezione Amministrazione trasparente

Roma, lì 29 ottobre 2020

Il Direttore centrale
dott. Ciro Danieli

Pubblicato il, 29 ottobre 2020